

OBI

l'originale del documento commerciale di vendita), che SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), dichiara sin d'ora di ben conoscere e di accettare.

6. La presente convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2025. E' espressamente escluso il tacito rinnovo alla sua scadenza. OBI avrà facoltà di recedere, in ogni momento, dalla presente convenzione, per qualsiasi motivo, dandone comunicazione scritta a SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), secondo le modalità di cui all'art. 9 che segue, con almeno 5 giorni di preavviso.
7. La convenzione potrà essere risolta ex art. 1456 Cod. Civ. in caso di commissione da parte di SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), di un reato previsto dal D.lgs. 6 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ("Decreto") ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cod. Proc. Pen., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), in ogni caso di apertura di un procedimento penale a suo carico per uno o più dei reati indicati nel Decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione a OBI, la quale avrà facoltà di risolvere la convenzione ex art. 1456 Cod. Civ.
8. OBI e SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), si impegnano al trattamento dei dati personali in pieno accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato.
9. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- OBI ITALIA Srl: servizi.commerciali@obi-italia.it

- SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF): segreteria@silfnazionale.it

10. Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida e vincolante solo se risultante da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

Cologno Monzese, lì 18/12/2024.

OBI ITALIA SRL



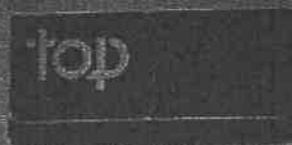
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI
FINANZIERI (SILF)



Rappresentante Legale

Francesco Zavattolo

Nota: OBI Italia Srl è un'entità controllata da OBI Group Holding SE & Co. KG, con sede in Germania. OBI Italia Srl è iscritta al Registro delle Imprese di Cologno Monzese, n. 0123456789. OBI Italia Srl è un'entità controllata da OBI Group Holding SE & Co. KG, con sede in Germania. OBI Italia Srl è iscritta al Registro delle Imprese di Cologno Monzese, n. 0123456789.



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI (SILF), pur dando atto che la presente convenzione è il risultato di una libera negoziazione tra le parti, approva specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'art. 5 sul diritto di ripensamento e l'art. 6 sul diritto di recesso.

100

Francesco Zavattolo

